



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'esecuzione, dott. Silvia Cocco

ad integrazione del decreto del 7.7.2025;

rilevato che per i **lotti 8, 9 e 12** sono stati fatti 5 tentativi di vendita andati deserti e che l'ultimo prezzo base d'asta era pari rispettivamente a € 94.496,00, € 11.700,00 e € 16.848,00;

considerato che l'inutile esperimento dei predetti tentativi di vendita rende manifesto che – allo stato – il compendio non suscita appetibilità nel mercato;

considerato che l'art. 164 bis disp. att. c.p.c. prevede che il giudice dichiari la chiusura anticipata del processo esecutivo come ipotesi residuale, qualora, avuto riguardo al prezzo di vendita fissato a seguito dei ribassi disposti all'esito degli esperimenti deserti, l'eventuale aggiudicazione potrebbe consentire la sola copertura dei costi o comunque il conseguimento di un ricavo netto talmente irrisorio da non potersi ritenere idoneo a garantire un ragionevole soddisfacimento dei creditori;

considerato che, ai fini dell'applicazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c, non può attribuirsi rilievo al solo dato numerico dei tentativi di vendita espletati senza successo, in quanto in tal modo si sacrificerebbe l'interesse del creditore alla generale esigenza di durata dell'espropriazione;

considerato che l'adozione del provvedimento di chiusura anticipata presuppone che il giudice dell'esecuzione abbia adottato alcuni provvedimenti indispensabili di tipo gestorio che favoriscano la utile collocazione dell'immobile sul mercato, quali la sostituzione del custode e l'effettiva esecuzione dell'ordine di liberazione;

ritenuto che solo un'eventuale aggiudicazione del **lotto 8** potrebbe soddisfare almeno parzialmente il creditore;

preso atto che nella specie è stato adottato il provvedimento di sostituzione del custode;

rilevato invece che i **lotti 9 e 12** posti in vendita al quinto esperimento di asta al prezzo di € 11.700,00 e € 16.848,00, non hanno visto alcun soggetto interessato all'acquisto;

ritenuto che deve ritenersi serio indizio di infruttuosità dell'espropriazione forzata la circostanza per cui, nonostante l'esiguo prezzo, il bene non abbia suscitato interesse alcuno sul mercato;

dispone che

a) il professionista delegato esegua **ulteriori 4 tentativi di vendita** del **lotto 8** ad un prezzo **ribassato del 30% ciascuno** rispetto a quello dell'ultimo tentativo di vendita;

b) ove questi tentativi siano infruttuosi, rimetta gli atti al giudice, allegando una relazione dettagliata nella specifica prospettiva di cui all'art. 164 bis disp. att. c.p.c. che dovrà specificamente indicare:

1. le pretese dei creditori, sia complessivamente che singolarmente;
2. una sommaria indicazione delle spese di giustizia sostenute e prevedibilmente da sostenere a norma degli artt. 2755 o 2770 c.c. (ivi comprese le spese per la certificazione notarile, di trascrizione del pignoramento ecc.), specificando, in particolare, i costi medi sostenuti per i tentativi di vendita sin qui espletati;
3. le ragioni che hanno sin qui ostacolato l'esitazione dei beni staggiti (ad es. mancata emissione dell'ordine di liberazione, necessità di regolarizzazioni edilizie e catastali, necessità di interventi di manutenzione), specificando se sussistano probabilità di liquidazione del bene, tenuto anche conto di eventuali contatti intrattenuti con interessati all'acquisto;

fissa

per la declaratoria di improcedibilità per infruttuosità ex art. 164 disp. att. cpc limitatamente ai **lotti 9 e 12** l'udienza del 16.10.2025 che ai sensi dell'art. 127 ter cpc sarà tenuta nelle forme del processo cartolare telematico.

Assegna alle parti il termine del 16.10.2025 per il deposito di note.

Si comunichi al delegato, al custode nominato e alle parti.

Cagliari, 08/07/2025

Il Giudice dell'esecuzione
dott. Silvia Cocco